COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 674

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426);

SCALIA e SINESIO: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217) 674

PRESIDENTE 674, 679
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 674, 675, 676, 678, 679
ZUGNO, *Relatore* . . 674, 675, 676, 677, 678
MALFATTI FRANCESCO . . 674, 675, 677, 678
ANGELINO PAOLO 675, 676, 678
RAFFAELLI 678
BONAITI 678

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324 e aumento della indennità di missione (1393) 680

PRESIDENTE 680
SCRICCIOLO 680

PAG.

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754);

MINIO ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764) . . . 680

PRESIDENTE 680, 681
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 680, 681
RAFFAELLI 680, 681
ANGELINO 681
LORETI 682
SCRICCIOLO 682
ZUGNO 682

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

STORTI ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (711);

LORETI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1051);

FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1185) 682

PRESIDENTE 682

Votazione segreta:

PRESIDENTE 683

La seduta comincia alle 10,15.

LAFORGIA, *Segretario, ff.* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pella.

Seguito della discussione del disegno di legge Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2426, concernente il riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti e di istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Come è noto, nelle passate sedute è stata esaurita la discussione generale ed è stato assunto quale testo base per il passaggio agli articoli il disegno di legge n. 2426. All'articolo unico di detto disegno di legge sono stati presentati numerosi emendamenti, sui quali l'onorevole rappresentante del Governo si è riservato di riferire.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anzitutto per quanto riguarda l'emendamento degli onorevoli Malfatti Francesco, Raffaelli, Soliano, Lenti, Vespignani e Carocci, che intende inserire al primo comma, dopo le parole: « in pianta stabile », le parole: « dei ruoli speciali transitori, dei ruoli aggiunti o non di ruolo », e di inserire dopo le parole: « ruoli aggiunti », le parole: « o al passaggio nel personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato », devo comunicare che il Governo, non può accettare il riscatto del servizio prestato presso altri Enti, dal personale non di ruolo, mentre lo accetta per il personale dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti. Questo in omaggio a principî che sono stati sempre seguiti in questa materia. L'emendamento verrà quindi accettato dal Governo se opportunamente modificato.

MALFATTI FRANCESCO. Ritiro la seconda parte dell'emendamento.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per quando riguarda l'emendamento degli onorevoli Bonaiti e Scricciolo, che tende ad inserire prima delle parole « enti parastatali » le parole « enti locali, territoriali », faccio presente che i servizi prestati dal personale dipendente dagli enti locali territoriali con iscrizione alla Cassa pensioni dei dipendenti enti locali amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza e del tesoro, sono da considerarsi ricongiungibili in base alla legge 22 giugno 1954, n. 523, e quindi per la maggior parte dei servizi non si pone il problema oggetto dell'emendamento. Comunque, siccome può esistere qualche trattamento di quiescenza particolare che non faccia carico al sistema delle Casse pensioni dipendenti enti locali, il Governo accetta lo emendamento, pur ribadendo che il problema è già risolto per la maggior parte dei casi.

Quanto all'emendamento del relatore tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole « tutela dello Stato » le parole « o di enti internazionali al cui bilancio lo Stato contribuisce in via ordinaria », dichiaro l'avviso contrario del Governo, perché non vi è rapporto diretto tra l'ente internazionale e lo Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore che mira ad inserire il seguente secondo comma « Il contributo di riscatto resta fermo nella misura del 6 per cento per i servizi comunque riscattabili a mente di disposizioni precedenti alla presente legge », faccio presente che questa è una situazione pacifica e quindi il Governo non ritiene necessario l'emendamento. Se in base a leggi precedenti l'inquadramento si effettua su basi diverse, continueranno a valere le norme in dette leggi previste, e questo verrà confermato anche dalle norme regolamentari per l'applicazione della legge il cui disegno è in discussione.

ZUGNO, *Relatore.* Non insisto sull'emendamento. Presenterò un ordine del giorno al riguardo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo dichiara fin da ora che lo accetterà.

Il Governo è invece favorevole al successivo emendamento del relatore:

« Le disposizioni di cui al precedente comma sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative e dei relativi Gruppi parlamentari ».

ANGELINO. Anche per i dipendenti dei gruppi parlamentari?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, in quanto i gruppi abbiano organici di ruolo o pianta stabile.

ANGELINO. Ma il personale dei gruppi è assunto con rapporti di diritto privato. Non ci sono regolamenti per il personale dei gruppi parlamentari.

ZUGNO, *Relatore*. Difficilmente qualche gruppo parlamentare potrebbe al momento attuale presentare una documentazione in merito, ma tuttavia è certo che nel prossimo avvenire i gruppi parlamentari avranno una regolamentazione giuridica; quindi questa legge può essere completata in tal senso fin da ora.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si tratta di una regolamentazione che deve ancora venire, allora i gruppi parlamentari devono essere senz'altro esclusi.

Per quanto riguarda l'altro emendamento del relatore, che recita:

« La facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente ai servizi indicati nel primo e nel terzo comma può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi servizi il biennio di cui al terzo comma dell'articolo 5 suindicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge », debbo confermare il punto di vista contrario del Governo, non ravvisandosi l'opportunità di modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46; modifiche che, se si debbono apportare, debbono essere elaborate con criteri di organicità.

Il Governo si dichiara quindi contrario anche all'emendamento, collegato al precedente, e proposto dal relatore tendente a sostituire nell'ultimo comma le parole « di cui al comma precedente » con le parole « di cui al primo comma ».

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Trombetta che recita « Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'amministrazione dello Stato », il Governo non ha difficoltà ad accettarlo, sempre che ad esso sia aggiunto il seguente periodo « Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente all'atto della presentazione della domanda per il personale in attività di servizio con parità di grado o qualifica rivestita dal pensionato all'atto del collocamento a riposo »

MALFATTI FRANCESCO. Prima di entrare nel merito dell'emendamento da me preannunciato vorrei rilevare, chiedendo scusa ai colleghi della Commissione, che non avevamo presentato un emendamento relativo alla riduzione del contributo dal 18 al 6 per cento, perche, come i colleghi ricorderanno, nella prima riunione l'onorevole Zugno preannunciò un emendamento in tal senso che purtroppo non è stato mantenuto.

Per quanto riguarda i contributi, insistiamo quindi per la misura del 6 per cento.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma il contributo del 6 per cento vi è solo in base alle leggi che stabiliscono quella percentuale.

MALFATTI FRANCESCO. Ma così facciamo due pesi e due misure.

Si sono avuti precedentemente casi inversi, cioè di personale statale passato alla dipendenza di enti locali per il quale il riscatto è del tutto gratuito.

Noi praticamente stabiliamo quote di riscatto dissimili da categoria a categoria per casi che sono analoghi. Questo problema esiste ed ha quasi un valore pregiudiziale perché la questione del contributo di riscatto ha avuto vicende un pò strane. L'onorevole Zugno nella prima relazione propose che la percentuale del 18 per cento fosse portata al 6 per cento, poi disse che ritirava la proposta e manteneva la percentuale del 6 per cento per i servizi non riferibili a quelli contemplati dal disegno.

ANGELINO PAOLO. Ritengo che quando si legifera si dovrebbe, finché è possibile, uniformarsi a quanto fu stabilito in occasioni precedenti per non creare sperequazioni.

Non avevo presentato un emendamento tendente a ridurre la misura dei contributi al 6 per cento, perché, forse fraintendendo l'emendamento Zugno, credevo che la suddetta percentuale valesse anche nel caso del progetto in esame.

La verità è che ricordo che si è provveduto al riscatto dei servizi prestati presso gli enti locali, province, comuni, con quote di riscatto del 6 per cento. Si è provveduto anche al riscatto di servizi prestati da altro personale, quale quello dell'U.N.S.E.A., ed anche in questo caso si è stabilita la quota del 6 per cento.

ZUGNO, *Relatore*. Ma erano anche iscritti all'I.N.P.S.

ANGELINO PAOLO. Ma c'è di più! Persino il personale delle disciolte corporazioni fasciste ha ottenuto il riscatto con il contributo del 6 per cento!

Per questi motivi sostengo che non si può applicare la percentuale del 18 per cento.

Capisco che vi è il problema della copertura, ma non credo che si tratti di problema insolubile, anche perché stiamo parlando di un disegno di legge e di solito il Governo riesce a trovare tutte le coperture che vuole. Non credo si tratti di cifre enormi anche perché saranno pochissimi coloro che passeranno dalle banche di diritto pubblico o da altri enti allo Stato allorché i primi offrono retribuzioni superiori, anche se di poco, a quelle statali, a meno che non tratti di retribuzioni di « gettonatissimi » direttori generali.

Vorrei poi dire due parole a proposito dell'emendamento Zugno in cui si menzionano i gruppi parlamentari.

Se introduciamo fra i servizi contemplati dal disegno anche quelli prestati presso i gruppi parlamentari, dobbiamo introdurre anche i servizi prestati presso qualsiasi altra azienda privata; difatti non vi è nessun controllo statale sui gruppi parlamentari o sul loro bilancio. Ciò significa che un gruppo può assumere una congerie di personale e liberarsene poi, quando non gli sia più necessario, scaricandolo sulle spalle dello Stato, visto che sarà riscattato il servizio prestato presso i gruppi stessi.

È chiaro che tutto sta nello stabilire quale sia la natura dei gruppi parlamentari e quale la posizione giuridica dei loro dipendenti. Badiamo però a non aprire una falla attraverso la quale non sappiamo cosa potrà poi passare.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei osservare all'onorevole Angelino che, per quanto riguarda l'abbassamento della percentuale al 6 per cento, non è assolutamente possibile trovare la copertura adeguata e quindi se i componenti della Commissione vorranno proporre questo livello, dovranno prima trovare i mezzi di copertura.

ZUGNO, *Relatore*. Il motivo per il quale ho ritirato l'emendamento relativo alla fissazione del contributo nel 6 per cento è costituito dalla natura particolare dei servizi riconosciuti riscattabili.

Infatti i servizi che erano in precedenza riscattabili da parte degli impiegati statali di ruolo presupponevano la soppressione della posizione assicurativa dell'impiegato ed, in più, l'omogeneità delal posizione assicurativa stessa – in quanto per tutti i servizi per i quali era ammesso il riscatto vi era l'assicurazione presso l'I.N.P.S. – In questi casi il contributo del 6 per cento si giustifica; per i servizi contemplati invece dal disegno al nostro esame la varietà degli enti cui è estesa la possibilità di riscatto è tale che le posizioni assicurative sono diversissime l'una dall'altra.

Ho fatto l'esempio di Banche di diritto pubblico, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle Camere di commercio ecc., che avevano addirittura una Cassa pensioni autonoma, per cui il funzionario aveva la possibilità di optare fra il trattamento del pari grado dello Stato ed il trattamento riservato dalla Cassa dell'ente stesso.

Ora, coloro che hanno queste diversissime posizioni assicurative non possono perdere tutti le loro posizioni pagando il medesimo contributo del 6 per cento, perché in tal modo si creerebbe una notevole sperequazione.

Per questo motivo ho ritirato l'emendamento.

Si aggiunga ancora il problema della copertura, perché il disegno di legge così com'è ha una sua copertura; se invece si riducesse la percentuale del contributo al 6 per cento è naturale che si dovrebbe trovare una nuova copertura.

Per quanto riguarda il caso citato dall'onorevole Malfatti Francesco, di funzionari statali che passando agli enti locali non pagano nessun contributo di riscatto mentre gli impiegati degli enti locali dovrebbero pagarlo, faccio presente che in casi simili si applicano le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, relative alla ricongiunzione dei servizi dei dipendenti statali in ruolo e di quelli degli enti locali, norme che stabiliscono la possibilità di riscatto dei servizi, quando non vi è possibilità di riunificazione, e relative all'onere per l'ente dal quale proviene la quota parte di pensione; ed in questi casi la percentuale è del 16 per cento, quindi molto vicina a quella stabilita dal disegno di legge.

MALFATTI FRANCESCO. Considero convincente la tesi del collega Zugno, il quale afferma che in molti casi ci troviamo di fronte a posizioni assicurative diverse, in quanto si tratti di servizio precedentemente prestato presso enti locali o di servizio prestato presso altri enti, agganciati ad organismi assicurativi che non siano la Cassa pensione per gli enti locali.

Però, fermo restando questo, vorrei fare l'esempio di un impiegato comunale dell'ex grado undicesimo con 10 anni di servizio che passi, con lo stesso grado, allo Stato. Prima di tale passaggio era assicurato presso la Cassa assicurativa dei dipendenti da enti locali: potrà riscattare gli anni precedentemente prestati al servizio dell'ente locale?

ZUGNO, *Relatore*. L'impiegato del suo esempio non riscatterebbe niente in quanto tutto il suo servizio passato è già ricongiungibile al successivo senza che vi sia bisogno di nessuna legge.

La legge che stiamo discutendo serve per quei periodi durante i quali gli interessati godevano di posizione assicurativa presso istituti diversi dalla Cassa di previdenza.

Per certi periodi gli avventizi, ad esempio, sono stati iscritti presso l'I.N.P.S.; tali periodi (anche se a rigore non dovrebbero essere riscattabili perché non si tratta di ruolo aggiunto o transitorio) ove lo siano, sono al di fuori di questa legge perché vi è la possibilità di riunificazione dei servizi.

In definitiva la citata legge del 1954, n. 523, stabilisce che sia gli istituti di previdenza, sia lo Stato che hanno un dipendente che ha prestato servizio in precedenza presso l'uno o l'altro ente, liquideranno il trattamento pensionistico in base alle norme di legge e l'onere verrà ripartito in relazione al periodo di iscrizione, fra i vari enti e lo Stato. In questo caso quindi non c'è nessun bisogno di riscatto.

MALFATTI FRANCESCO. Coloro che hanno una copertura assicurativa presso la Cassa dei dipendenti locali possono usufruire dell'istituto della ricongiunzione in base alla legge del 1958; ma questa legge non prevede il caso di coloro che dall'ente locale passano allo Stato, bensì quello di coloro che si trasferiscono dallo Stato all'ente locale.

A me non sembra che il caso che rimane scoperto dalla legge del 1958 sia previsto in questa nuova legge. Quale è difatti, l'esatta sfera di applicazione del disegno oggi in discussione?

Il relatore dice che vi sono compresi anche gli enti locali ma io vorrei essere certo di ciò; difatti sono numerosissimi i dipendenti di enti locali passati allo Stato, come del resto molto numerosi sono coloro che hanno compiuto l'*iter* inverso. Dico questo in quanto sono a conoscenza del fatto che, ad esempio, nella mia provincia, quella di Lucca, alcuni funzionari di prefettura sono passati alle dipendenze del comune.

Vorrei in definitiva sapere quale è la sorte dell'impiegato dell'ente locale (comune e provincia) che passi nei ruoli statali. Il periodo assicurativo maturato presso la Cassa pensioni dipendenti locali, ove tale periodo non raggiunga i 14 anni 6 mesi e un giorno, può essere ricongiunto o deve essere riscattato?

ZUGNO, *Relatore*. Se c'è stata continuità di servizio si considera come un unico periodo ed è quindi ricongiungibile.

MALFATTI FRANCESCO. Il disegno di legge che stiamo discutendo consta di tre elementi principali: i soggetti ammessi, il periodo riscattabile e i contributi.

Circa i soggetti ammessi, possiamo anche trovarci d'accordo con il Governo sull'opportunità di escludere il personale non di ruolo dello Stato e questo anche per considerazioni di ordine pratico perché crediamo che siano rarissimi, se non inesistenti, i casi di impiegati passati da enti locali allo Stato senza concorso.

Ma ci resta pur sempre il dubbio sulla seconda parte, e cioè sui periodi riscattabili.

Perché noi consentiamo il riscatto del periodo trascorso in ruoli speciali, transitori ed aggiunti senza consentirlo per i periodi trascorsi in posizione non di ruolo? Di questo non riusciamo a capire i motivi.

ZUGNO, *Relatore*. Le provvidenze di questa legge riguardano i servizi di ruolo esplicati presso i vari enti, e soltanto questi.

MALFATTI FRANCESCO. Ma questo, onorevole relatore, non è un argomento ma semplicemente un atto di fede.

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei tornare sul problema del 6 per cento; questa percentuale, congiunta alla perdita della posizione assicurativa, si traduce in un contributo pari a circa il 14 o il 15 per cento.

Ci sono certi casi in cui la posizione assicurativa corrisponde soltanto all'8 o 12 per cento di contributo, con una notevole differenza, come si può vedere, rispetto al 18 per cento. Ma vi sono altresì casi di contributi ben superiori al 12 per cento.

Ora, possiamo noi fare perdere questa posizione e inoltre fare pagare il 6 per cento? Faremmo cioè pagare non solo una somma

uguale a quella stabilita nel disegno, ma in molti casi anche una somma superiore.

Vi sono casi in cui la pensione è stata già liquidata. È possibile costringere a rimborsare questa somma già riscossa? Lasciamo senza modifiche la posizione che i dipendenti avevano nell'ambito degli enti e la sperequazione sarà ridotta al minimo.

MALFATTI FRANCESCO. Lo so che la sperequazione non esisterà perché, se non conviene, non si chiede il riscatto; ma bisogna stabilire se vogliamo fare norme di favore.

Il Governo inoltre agita lo spauracchio della copertura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Do lettura dell'articolo unico nel testo del disegno di legge n. 2426:

« Il servizio di ruolo o in pianta stabile prestato alle dipendenze di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei cuoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Il contributo di riscatto di cui al comma precedente può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato ».

Do lettura dell'emendamento Malfatti Francesco cui sono favorevoli il Relatore ed il Governo « al primo comma dopo le parole " in pianta stabile ", inserire le parole " dei ruoli speciali transitori, dei ruoli aggiunti " »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento Bonaiti-Scricciolo; cui sono favorevoli il Relatore ed il Governo « al primo comma prima delle parole " enti parastatali " inserire le parole " enti locali territoriali " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento del Relatore « al primo comma, dopo le parole " o a tutela dello Stato " inserire le parole " o di enti internazionali al cui bilancio lo Stato italiano contribuisca in via ordinaria " ».

Il Governo ha espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'emendamento del Relatore.

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il contributo di riscatto resta fermo nella misura del 6 per cento per i servizi comunque riscattabili a mente di disposizioni precedenti alla presente legge ».

ZUGNO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento e preannunzio la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal Relatore.

« Aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative o dei relativi gruppi parlamentari ».

Il Governo è favorevole alla prima parte dell'emendamento e contrario alla seconda parte relativa ai gruppi parlamentari. Il relatore mantiene la seconda parte del suo emendamento?

ZUGNO, *Relatore*. Si, onorevole Presidente.

ANGELINO PAOLO. I gruppi parlamentari non sono enti pubblici; estendiamo allora le norme anche ai partiti ed ai sindacati!

ZUGNO, *Relatore*. Come si può dire che i gruppi parlamentari non sono enti pubblici? Allora anche i partiti non sono enti pubblici!

RAFFAELLI. Non sono infatti enti pubblici.

ZUGNO, *Relatore*. Ma hanno rilevanza costituzionale. Io comunque insisto nell'emendamento e chiedo sia posto in votazione.

BONAITI. Si potrebbe rinviare la regolamentazione della materia al momento in cui esisteranno i ruoli per i gruppi parlamentari.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La mia opinione è la seguente. Io capisco che si legiferi su ciò che vi è, ma non su situazioni che attualmente non esistono.

Noi eravamo partiti dalla presunzione che la situazione dei gruppi parlamentari fosse

regolarmente organizzata con pianta stabile e ruoli organici, con contributi assistenzali e previdenziali precisi.

Ma se si pensa di realizzare tutto questo domani, operiamo anche l'estensione domani. Non credo si possa legiferare infatti riguardo a situazioni che si potranno verificare in futuro.

Per questo motivo accetto l'emendamento solo fino alle parole « Assemblee legislative ».

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo che tutto l'emendamento sia messo in votazione, comprese le parole « o dei relativi gruppi parlamentari ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione la prima parte dell'emendamento Zugno fino alle parole « Assemblee legislative ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dello emendamento Zugno « o dei relativi gruppi parlamentari ».

(*Non è approvata*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del Governo che assorbe l'emendamento Trombetta « Aggiungere in fine il seguente comma:

« Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente all'atto di presentazione della domanda per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento del Relatore, cui il Governo si è dichiarato contrario « Aggiungere in fine il seguente comma:

« La facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958 n. 46 limitatamente ai servizi indicati nel primo e nel terzo comma può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi servizi il biennio di cui al terzo comma dell'articolo 5 suindicato decorre dalla data di entrata in vigore delal presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Dichiaro precluso l'ultimo emendamento del Relatore onorevole Zugno che mirava a sostituire nell'ultimo comma del testo del disegno le parole « di cui al comma precedente », con le parole « di cui al primo comma ».

Sono così esauriti gli emendamenti presentati dall'articolo unico del disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2426, considerando il provvedimento di natura speciale per i servizi riscattabili in esso contemplati,

impegna il Governo

a diramare istruzioni perché i servizi non di ruolo dichiarati a mente delle precedenti disposizioni e comunque riscattabili a norma di leggi vigenti anteriormente all'approvazione del disegno di legge in esame possano continuare ad essere riscattabili con il contributo previsto delle leggi relative ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge quale risulta a seguito delle modificazioni adottate:

« Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

« Le disposizioni di cui al precedente comma sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative.

« Il contributo di riscatto di cui ai commi precedenti può essere versato, ai sensi delle

vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

« Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scricciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Scricciolo « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione ».

Il relatore, onorevole Francesco Napolitano, si è trovato nella impossibilità di partecipare alla odierna seduta della Commissione. Mi ha pregato di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Se la Commissione è d'accordo, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

SCRICCIOLO. Nella precedente seduta il Governo ha chiesto il rinvio della proposta motivando la richiesta con l'esistenza di un progetto allo studio del Governo relativo alle indennità di missione. Da informazioni assunte mi risulta che lo schema non avrebbe i caratteri generali cui il rappresentante del Governo accennava. Chiedo pertanto all'onorevole Presidente di voler mantenere la proposta nel calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge é rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754); Minio ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 754, di iniziatva dei deputati Raffaelli, Martuscelli, Terranova Raffaele, Minio, « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino », e n. 1764, d'iniziativa dei deputati Minio, Raffaelli, Soliano, Nicoletto, Terranova Raffaele, Vespignani, Malfatti Francesco, Matarrese, Lenti, Grezzi, Assennato, Carocci, Vestri, Maulini, Borsari, Pagliarani, « Provvedimenti a favore dei comuni e delle province ».

Il rappresentante del Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per li tesoro*. Dico subito che, in materia, la posizione del Governo è identica a quella manifestata la volta scorsa.

RAFFAELLI. Nel corso dell'ultima seduta, da parte nostra, come da parte di tutti i gruppi politici, democrazia cristiana inclusa, fu dibattuta, appunto, la questione se il Governo dovesse o meno continuare a dire di non sapere come e quando mantenere un impegno di spesa o, se, invece, non fosse il caso, da parte del Governo stesso, di definire la propria posizione.

In quell'occasione si decise di reinserire, dopo i 15 giorni di vacanza, l'argomento allo ordine del giorno, ritenendo che il tutto costituisse quasi un termine per il Governo a riferire in materia.

Questa mattina l'onorevole Gatto torna a ripetere di non aver nulla da aggiungere. Non ha dunque tenuto conto della discussione svoltasi, nonché dell'appello, della intera Commissione.

Mi pare che di questo passo, si possa arrivare alla fine della legislatura senza che il problema sia risolto.

È impossibile che il Governo non sappia niente; infatti è in corso una discussione al-

l'interno del Governo; si sa che il Ministro delle finanze ha chiesto al Ministro del tesoro di provvedere almeno parzialmente per alcune delle proposte avanzate, sappiamo che il Ministro del tesoro ha ritenuto di considerare più urgenti e prioritarie altre spese.

Ma è assolutamente necessario che il Governo definisca al più presto la propria posizione. Onorevole Sottosegretario, è Ella informato – la domanda è retorica – che si stanno facendo i bilanci dei comuni e delle province? È informato del fatto che i prefetti, dipendenti dal Ministro degli interni prescrivono che i bilanci siano fatti entro il 15 ottobre che gli stessi insistono, in ogni caso, perché entro il 1965 si appronti il bilancio di previsione per il 1966? Cosa dobbiamo dire agli amministratori, a proposito di quanto gli stessi debbono scrivere in bilancio relativamente al credito maturato nei confronti dello Stato?

Onorevole Sottosegretario, Ella non ignora certo che i colleghi della maggioranza interrogano abbastanza frequentemente il Governo per sapere quando si procederà alla restituzione della imposta. O queste interrogazioni sono considerate mere esercitazioni da resoconto sommario anziché espressioni di una esigenza reale?

Il Governo vuole o no dare risposta, non solo ai presentatori delle proposte di legge ma ai settori della Camera che lo hanno interpellato in merito e, soprattutto, a tutti gli amministratori investiti di pubbliche responsabilità? I quali amministratori non riescono a conciliare l'urgenza di compilazione dei bilanci con il ritardo, significativo, del Governo, a pronunciarsi su un obbligo che gli deriva da leggi dello Stato.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, io non debbo sostanzialmente che ripetere, con molta onestà, e con molta chiarezza, quanto ebbi a dire nella seduta scorsa.

Non è che non si conoscano questi problemi, si conoscono e come!... Gli è che gli stessi sono di una difficoltà tale da dover essere adeguatamente esaminati e risolti, previo lungo studio. Ed in questo caso, gli studi non sono stati ancora portati a termine e la relativa decisione non è maturata.

Io dissi molto chiaramente che non si sarebbe potuta trovare una soluzione al problema in 8-10 giorni.

Mi trovo oggi infatti nelle stesse condizioni di allora: non sono in grado cioè, di esprimere una decisione, dal momento che la stessa non è ancora stata presa.

Debbo perciò pregare la Commissione di rinviare la discussione del provvedimento.

Torno a ripetere che un ulteriore rinvio di otto o dieci giorni non sarebbe, purtroppo, sufficiente a risolvere il problema. La grave questione si protrae da tanto tempo non perché non si sappia che la stessa esiste, ma perché la soluzione e molto meno semplice di quanto si possa credere.

Il problema, d'altronde va visto alla luce di tutta la questione della finanza locale.

ANGELINO. Vorrei dire qualche parola a proposito della comunicazione del rappresentante del Governo il quale, in verità, già molte volte ci ha ripetuto il ritornello delle difficoltà che continuamente si frappongono alle buone intenzioni del Governo.

Vorrei che il Governo riflettesse su cosa accadrebbe se i comuni danneggiati si decidessero, avvalendosi delle disposizioni di legge che obbligano lo Stato a provvedere, ad intentare procedimenti legali. Sono molti i comuni che attendono i provvedimenti del Governo e che si trovano in difficoltà in quanto devono redigere i bilanci e non sanno se e come iscrivere i contributi che devono riscuotere in seguito alla soppressione dell'imposta sul vino.

A questo punto non rimane che chiedersi dove si andrà a finire se è lo Stato stesso a dare l'esempio di non ottemperanza a precisi impegni assunti con legge.

Tutti potremmo capire se ci venisse richiesto un rinvio ben preciso, anche di un mese, ma non potremmo certo sopportare un rinvio maggiore o un rinvio a data indeterminata.

PRESIDENTE. Comunque vengono mantenuti all'ordine del giorno della prossima seduta i due provvedimenti di iniziativa parlamentare in materia, con preghiera al Governo di prendere infine una decisione.

RAFFAELLI. È in grado il Governo di fissare un termine preciso?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrò rispondere a questa domanda nella prossima seduta.

RAFFAELLI. Visto questo nuovo mezzo per prendere tempo posto in atto dal Governo, noi accediamo in pieno all'impostazione data dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. I deputati Scricciolo, Loreti e Silvestri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera

impegna il Governo

a provvedere, entro il 15 dicembre 1965, a presentare un proprio disegno di legge in ma-

teria di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino ».

LORETI. Il Governo deve rispettare l'obbligo di legge assunto e non possiamo andare avanti con continui rinvii. Tutti i settori politici, anche, e in modo particolare, quelli che compongono la maggioranza, protestano in continuazione, affermando che occorre fare ciò che ci si è impegnati a fare.

RAFFAELLI. Condivido nella sostanza la impostazione dell'ordine del giorno, ma desidero far osservare che la data del 15 dicembre è quella prevista per la conclusione dei lavori della Camera. Come sempre accade, i lavori dell'Assemblea termineranno alle ore 20, mentre il termine fissato dall'ordine del giorno scadrebbe alle ore 24; ciò significherebbe, in definitiva, concedere al Governo un periodo molto maggiore di quello da lui stesso chiesto, in quanto, in pratica, si andrebbe a discutere il disegno di legge, eventualmente presentato entro le ore 24 del giorno 15 dicembre, alla fine di gennaio.

Credo quindi che sarebbe opportuno, ed in tal caso anche noi aderiremmo all'ordine del giorno, fissare una data ragionevole, tale cioè da consentire alla Commissione di esaminare il disegno di legge prima della sospensione dei lavori.

Pregherei quindi il collega Scricciolo di fissare un altro termine, termine che, se rispettato, ci consentirebbe di intervenire fattivamente.

SCRICCIOLO. Non ho nessuna difficoltà a ricercare l'unanimità di tutti i colleghi circa il termine di scadenza fissato nell'ordine del giorno. Desidero però fare osservare che, anche se i lavori verranno sospesi il 15 dicembre, noi avremmo sempre la possibilità di una convocazione straordinaria ed urgente della Commissione, tanto più che la materia ci è stata affidata in sede legislativa.

Se però la Commissione riterrà di dover accedere alla proposta dell'onorevole Raffaelli, non si potrebbe mai indicare un termine anteriore al 10 dicembre, in quanto altrimenti il Governo non avrebbe il tempo materiale per redigere il disegno di legge.

RAFFAELLI. Propongo che nell'ordine del giorno si dica: « entro la prima seduta di dicembre della Commissione finanze e tesoro ».

ZUGNO. Credo che si dovrebbe dare al Governo un periodo di tempo sufficiente affinché possa elaborare il provvedimento, con la certezza che entro quel termine il Governo sarà in condizione di portare al nostro esame il disegno di legge.

Il nostro gruppo quindi, anche perché ritiene che non siano cinque giorni a risultare determinanti, esprime parere favorevole all'ordine del giorno presentato dai colleghi socialisti.

SCRICCIOLO. Fissiamo la data al 10 dicembre.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'ordine del giorno presentato dai deputati Scricciolo, Loreti e Silvestri:

« La Commissione Finanze e Tesoro della Camera,

impegna il Governo

a provvedere entro il 10 dicembre 1965 a presentare un proprio disegno di legge in materia di integrazione dei bilanci comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (711); Loreti ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (1051); Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di iniziativa dei deputati Storti, Scalia, Borghi, Girardin, Colombo Vittorino: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; di iniziativa dei deputati Loreti, Palleschi e Venturini: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato »; di iniziativa dei deputati Foa, Nannuzzi e Magno: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

Nella passata seduta fu raggiunto un accordo nel senso di demandare ad un Comitato ristretto l'esame delle proposte di legge oggi all'ordine del giorno, prima di iniziarne la discussione.

Sciogliendo la riserva, comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, da me presieduto, oltre al relatore, onorevole Loreti i deputati Bonaiti, Bassi Aldo, Bonea, Matarrese, Nannuzzi, Servello, Trombetta, Scricciolo e Zugno.

L'inizio della discussione della proposta di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione sul provvedimento discusso nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza »:

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2426 risulta assorbita la proposta di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio n. 1217, che verrà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Fortuna, Grezzi, Laforgia, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

Si è astenuto:

Angelino.

È in congedo:

Pella.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI